



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

PRESIDENZA

ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
ALL'ORDINE DEI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
AL CONSIGLIO NOTARILE
di TORINO
AI PROFESSIONISTI DELEGATI ALLE OPERAZIONI DI VENDITA NELLE ESECUZIONI
IMMOBILIARI E NELLE DIVISIONI

Torino, 20.8.2026

Oggetto: comunicato agli Ordini per i professionisti che aspirano alla conferma nell'elenco di cui all'art.179-ter comma 4° disp. att c.p.c. del Tribunale di Torino.

Il 14.2.2027 andrà a scadere il triennio di vigenza degli elenchi dei professionisti preposti alle operazioni di vendita di cui all'art. 179 ter disp. Att. C.p.c. (come modificato dall'art. 4 comma 11 D. Lgs. 149/2022 e dall'art.4 lett.f n.1-2-3 D.Lgs 164/2024 c.d. "correttivo Cartabia").

Ferma la *prorogatio* del precedente elenco sino alla pubblicazione del nuovo, è necessario avviare le operazioni del Comitato per decidere sulle domande di iscrizione e di conferma all'elenco relativo al triennio 2027-2028-2029.

La norma citata, novellata dal "correttivo Cartabia" entrato in vigore il 26.11.2024, ha mantenuto invariata la previsione che *"possono ottenere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi ordini professionali"* ma, sotto il profilo sistematico, ha formalmente distinto, collocandola in commi distinti, la procedura di iscrizione per *"coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco"* (di seguito, per semplicità, denominata domanda di prima iscrizione, trattata ai commi 4° e 5° dell'articolo citato) da quella per *"i professionisti che aspirano alla conferma dell'iscrizione"* (di seguito, per semplicità, denominata domanda di conferma, trattata al comma 6° dell'articolo citato). Soprattutto, ha, per entrambe le domande, introdotto una notevole semplificazione consentendo ai professionisti tutti di autocertificare i requisiti di ammissibilità delle domande di cui all'art. 179 ter disp. Att. C.p.c., comma 4 nn. 2, 3, 4 e 5), richiamati, per le conferme, dal comma 6 dell'articolo citato.

In buona sostanza, per effetto del "correttivo Cartabia", tanto gli aspiranti alla prima iscrizione

quanto gli aspiranti alla conferma dell'iscrizione, pur avendone facoltà, non sono più obbligati ad allegare alla domanda il certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione e possono limitarsi a produrre la relativa dichiarazione sostitutiva. Resta, di contro, obbligatoria, per entrambe le tipologie di iscrizione, la produzione dei titoli e documenti attestanti la specifica competenza tecnica o il mantenimento della stessa.

La disciplina delle due tipologie di iscrizione, pur così semplificata, non è integralmente sovrapponibile differenziandosi, sotto il profilo normativo, quanto al pagamento della tassa di concessione governativa di €.168,00 di cui al DPR 642/1972, come interpretata dalla nota del DAG del 27/11/2023/023698U -che è dovuta *una tantum* e, quindi, verrà richiesta, quale requisito di perfezionamento dell'iscrizione, al solo professionista di prima iscrizione, una volta che il Comitato abbia espresso parere favorevole alla sua iscrizione nell'elenco-; sotto il profilo pratico- organizzativo, nella opportunità di prevedere una differente tempistica di deposito delle domande, modulata in base alla ultimazione dei corsi di formazione e aggiornamento calendarizzati dagli Ordini e alla tempistica di rilascio delle attestazioni/certificazioni agli iscritti.

Queste differenze inducono, per chiarezza, a redigere due separati comunicati.

A) Conferma d'iscrizione.

Gli interessati debbono fare domanda al Presidente del Tribunale inviando la richiesta corredata dai documenti prescritti entro il 30 dicembre 2026.

Si precisa che, come già avvenuto per il precedente triennio, le domande dovranno essere presentate dai singoli professionisti interessati e non transiteranno dai rispettivi Ordini professionali.

In base a quanto in precedenza convenuto dal Comitato, la domanda deve essere presentata da ciascun professionista interessato, esclusivamente in forma telematica nel registro SICID - volontaria giurisdizione, utilizzando il numero di rubricazione già assegnato (e già utilizzato) in sede di prima iscrizione.

Alla domanda, da redigersi mediante il modello allegato, devono essere uniti, come da previsione normativa, i seguenti documenti:

- 1) dichiarazione sostitutiva di certificato generale del casellario giudiziario con la quale il candidato autocertifica di non avere riportato condanne passate in giudicato oppure elenca le condanne riportate specificando i reati in relazione ai quali ha riportato condanna, non definitiva o definitiva (cfr. allegato 1);
- 2) dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita (cfr. allegato 1);
- 3) dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza o domicilio nel circondario del tribunale (cfr. allegato 1);
- 4) dichiarazione sostitutiva dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi;
- 5) dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale (cfr. allegato 1);
- 6) titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma (cfr. allegato 2), ossia, anche alternativamente:
 - a) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del [decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144](#);

b) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'[articolo 35, comma 1, lettera s\), della legge 31 dicembre 2012, n. 247](#), nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera puo' essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da universita' pubbliche o private.

Scaduto il termine sopra indicato il Presidente del Tribunale, o un suo delegato, convocherà il Comitato – composto dallo stesso Presidente o dal suo delegato, da un Giudice dell'esecuzione immobiliare e da un professionista iscritto nell'albo professionale (uno per ciascun albo) – che verificherà per ciascun interessato, che ha presentato la domanda di iscrizione, la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma e procederà all'iscrizione *ex novo* nell'elenco, che ha durata triennale e non potrà essere implementato con l'esame di nuove domande di iscrizione presentate oltre al termine qui fissato.

Ogni semestre il Comitato, previa audizione dell'interessato, potrà disporre la sospensione fino ad un anno o la cancellazione dei professionisti che si siano resi inadempienti, ossia per i quali sia stata revocata una o più deleghe in conseguenza del mancato rispetto dei termini per le attività delegate, delle direttive stabilite dal Giudice dell'esecuzione o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti .

Alla scadenza del triennio dalla prima istituzione dell'elenco il Comitato valuterà la conferma dell'iscrizione sulla base dei requisiti richiesti dall'art. 179 ter disp. Att. C.p.c.; per la conferma tale norma non contempla l'esecuzione di un numero minimo di incarichi ma solo l'assolvimento degli obblighi formativi.

Si sottolinea che ai sensi dell'art. 179 ter disp. Att. C.p.c. **“nessuno può essere iscritto in più di un elenco”**.

Tutto ciò premesso,

INVITA

I Professionisti interessati a presentare la **domanda di conferma di iscrizione** nell'elenco in questione secondo il modello allegato e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 179 ter disp. Att. C.p.c. commi 4° e 5° **entro il 30 dicembre 2026 utilizzando per l'invio le modalità di deposito del processo civile telematico come da allegato tutorial (con la precisazione che si potrà riutilizzare per l'invio il numero di rubricato già assegnato e utilizzato per la prima iscrizione)** e assolvendo al pagamento del contributo di € 16,00 tramite il sistema del portale servizi telematici giustizia ove l'utente potrà utilizzare la voce *diritti di cancelleria* (già utilizzata per marche da 27 Euro) presente in "Contributi e/o diritti di cancelleria", *flag su "diritti di cancelleria", compilare importo e causale"*.

COMUNICA

che la funzione di segretario del Comitato verrà svolta dal dr.Franco Di Ienno (mail alboperiti.tribunale.torino@giustizia.it), al quale i professionisti potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti.

Si allega il modulo di domanda di iscrizione (allegato principale), i moduli relativi alle autocertificazioni (di cui all'art. 179 ter disp. Att. C.p.c., comma 4 nn. 2, 3, 4 e 5), richiamati dalla comma 6 della norma citata.

Si dispone la pubblicazione della presente nota e della modulistica allegata sul sito del Tribunale di Torino e si autorizzano gli Ordini Professionali in indirizzo a pubblicarla sui rispettivi siti istituzionali e a darne pubblicità con i mezzi opportuni ai propri iscritti.

Il Presidente del Tribunale
dott. Modestino Villani
(firmato digitalmente)